Civile Ord. Sez. L Num. 9667 Anno 2019
Presidente: D'ANTONIO ENRICA
Relatore: GHINOY PAOLA
Data pubblicazione: 05/04/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 26925-2013 proposto da:

PASSAPONTI MECCANICA S.R.L. C.F. 05181220483, PASSAPONTI METAL CLEANING TECHNOLOGY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato DANIELA DAL BO, che le rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

2019

311

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE e GIUSEPPE MATANO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 787/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/06/2013, R.G.N. 730/2011.

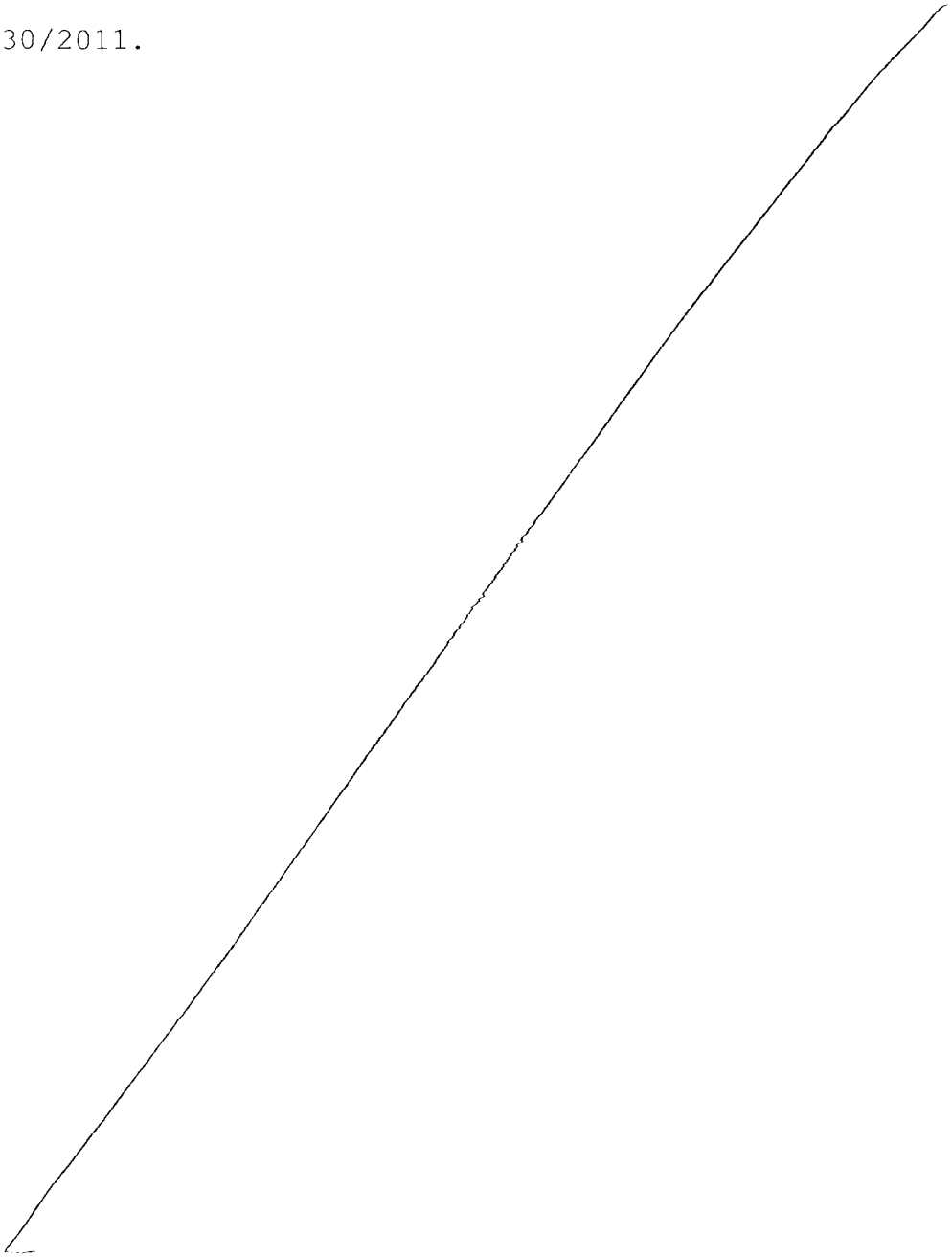

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che:

1. il Tribunale di Firenze accoglieva i ricorsi riuniti proposti da Passaponti meccanica Srl e Passaponti metal cleaning technology Srl con cui entrambe le società domandavano l'accertamento dell'infondatezza del verbale ispettivo Inps elevato nei loro confronti nonché l' annullamento delle cartelle esattoriali che avevano tratto origine da detto verbale.
2. All'esito dell'appello proposto da Inps SCCI S.p.A. la Corte d'appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava i ricorsi di primo grado come riuniti.
3. La Corte condivideva l'assunto posto a fondamento del verbale di accertamento, secondo il quale i contratti a progetto relativi a tre ingegneri intercorsi con la Passaponti meccanica Srl ad un ingegnere intercorso con Passaponti metal cleaning technology Srl non fossero coerenti con le previsioni di legge, in ragione delle modalità di esecuzione del rapporto che ne denunciavano la natura subordinata. Riferiva che tali contratti riguardavano un progetto denominato "produzione e organizzazione", finalizzato alla revisione e conversione mediante modellazione in 3D di documentazione inerente componenti e sistemi costituenti le macchine in essere ed al conseguente sviluppo dei disegni, nonché all' identificazione dei documenti secondo gli schemi predefiniti, alla loro verifica e adeguamento, alla redazione e all' inserimento nel sistema informativo aziendale.
Rilevava che gli ingegneri *de quibus*, dei quali alcuni appena laureati, non avevano esperienza nel tipo di elaborazione progettuale richiesta. Il lavoro doveva essere effettuato necessariamente nei locali aziendali attingendo ai suoi archivi e sia l'hardware che il software erano di proprietà aziendale. Argomentava che in carenza di specifica professionalità ed in considerazione della stretta funzionalità periodica e anche quotidiana con la produzione la prestazione altro non era se non una porzione della produzione priva di qualsiasi autonomia.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Inoltre, il percorso lavorativo degli ingegneri in nulla si differenziava da quello seguito da qualsiasi apprendista che si limiti a fornire le proprie energie lavorative per l'acquisizione dei rudimenti relativi alla prestazione richiesta. Valorizzava inoltre il pedissequo controllo esecutivo e la prefissione della cronologia esecutiva delle trasformazioni, strettamente legata alla produzione del momento. A fronte della sostanziale inesistenza di differenze tra queste modalità e quelle tipiche del lavoratore interno, riteneva irrilevante l'affermata possibilità di assentarsi e di modulare l'orario, sia perché si trattava di ipotesi del tutto teorica, svolgendosi l'attività nei locali aziendali e secondo gli orari di questa, sia perché l' elemento risultava irrilevante una volta acquisita la prova dell'eterodirezione.

4. Per la cassazione della sentenza Passaponti meccanica s.r.l. e Passaponti Metal cleaning technology s.r.l. hanno proposto ricorso, cui l'Inps-SCCI ha resistito con controricorso.

Considerato che:

5. come primo motivo le società deducono la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2094 c.c., degli articoli 61 e seguenti della legge 10 maggio 2003 n. 276 nel testo vigente *ratione temporis* nonché dell'articolo 116 comma 1 c.p.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sostengono che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi con gli ingegneri Landi, Scatragli e Vinattieri prescindendo dall'accertamento dei vincoli di assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro e dunque dell'eterodirezione e desumendolo dall'inserimento strutturale nel ciclo produttivo aziendale.

6. Come secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 comma 6 della Costituzione e degli artt. 116 comma 1 e 132 comma 2 c.p.c., nonché la nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 156 comma 2 c.p.c. e lamentano che la Corte territoriale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

non abbia motivato la ragione per cui l'inserimento strutturale nel ciclo produttivo aziendale sarebbe significativo dell' eterodirezione.

7. Con riguardo ad entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, occorre premettere che la Corte territoriale si è attenuta al principio secondo il quale il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione (Cass. n. 15922 del 25/06/2013, n. 17636 del 06/09/2016).

8. Il metodo di indagine da seguire nell'accertamento della subordinazione e i limiti del vaglio della Corte di legittimità sono stati delineati da questa Corte in più occasioni, che ha ratificato il criterio c.d. misto, che si pone tra il c.d. metodo "per sussunzione" o sillogistico e c.d. metodo "per approssimazione" o tipologico, affermando che sono configurabili, da un lato, una nozione giuridica di subordinazione nella prestazione di lavoro (che dà rilievo alla messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, con l'assoggettamento al suo potere direttivo e disciplinare), e, dall'altro, elementi sintomatici della situazione di subordinazione (quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

economico), e che il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ha carattere sintetico (nel senso che, rilevati alcuni indici significativi, li valuta nel loro assieme, in relazione alle peculiarità del caso concreto) e integra un giudizio di fatto censurabile, in sede di legittimità, per ciò che riguarda l' individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, mentre è sindacabile solo nei limiti ammessi dall'art. 350 n. 5 c.p.c. la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass. n. 11502 del 02/09/2000, Cass. n. 17455 del 27/07/2009, Cass. n. 9808 del 04/05/2011).

9. Nel caso, la Corte territoriale ha operato la valutazione sintetica a lei demandata, muovendo dalla valorizzazione dell'eterodirezione come fattore qualificante la subordinazione e procedendo a valorizzarne gli indici sintomatici, desunti dalla mancanza di specifica professionalità , richiedente specifica formazione, della messa a disposizione da parte dell'azienda di mezzi e strumenti di lavoro (harware e software) , del pedissequo controllo esecutivo e della prefissione della cronologia esecutiva delle trasformazioni n 3D, svalutando la possibilità formalmente accordata di assentarsi e modulare l'orario, ritenendola ipotesi del tutto teorica a fronte della necessità che l'esecuzione avvenisse nei locali aziendali e secondo gli orari di questa.

10. Ne consegue che la decisione è corretta nella sua impostazione in diritto, ha argomentato alla luce delle risultanze fattuali conseguite (né risulta che abbia pretermesso la considerazione di fatti decisivi in senso opposto) ed ha operato su tali basi una valutazione sintetica degli indici sintomatici significativi, desumendoli da una ricostruzione delle risultanze fattuali che non è qui nel caso sindacabile, non essendo denunciate anomalie motivazionali nel senso delineato dall'att. art. 360 n. 5 c.p.c. come novellato.

Paola Ghinoy, *estensore*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

11. Segue coerente il rigetto del ricorso.
12. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
13. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.1.2019

Il Presidente
Dott.ssa Enrica D'Antonio

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 5 APR 2019
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni Ruello

Corte di Cassazione - copia non ufficiale